

Scuola di Lettere e Beni Culturali

Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in

“Conservazione e restauro dei beni culturali”

Parte Normativa

Art.1 - Requisiti per l'accesso al corso

1.1 Requisiti di accesso e loro verifica

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze di base di cultura storica, artistica e scientifica, nonché la conoscenza della lingua inglese di livello B1.

Poiché il corso prevede una ampia attività pratica di laboratorio e restauro il Corso di Studio adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. L'accesso al Corso di Studio è regolamentato dal Decreto del Ministero dei Beni e Attività Culturali N. 87 del 26 maggio 2009 e prevede il superamento di apposite prove pratico-attitudinali ed una prova orale o scritta come segue:

- **Test attitudinale percettivo visivo**

Test inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche

- **Prova grafica o prova di attitudine manuale**

La prova è intesa a valutare:

- a) la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione;
- b) l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
- c) L'attitudine manuale del candidato.

- **Prova orale** di approfondimento relativa a storia dell'arte, storia delle tecniche di esecuzione dei manufatti, scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), lingua inglese; in alternativa alla prova orale si può prevedere una **prova scritta** di cultura generale consistente in una serie di quesiti relativi alla storia e/o alla storia dell'arte, alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), alla lingua inglese.

La prova dovrà soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacità di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.

L'ordine delle prove può essere diversamente modulato nei programmi formativi, fermo restando che il superamento della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale.

Ulteriori informazioni inerenti le prove di accesso sono deliberate dalla Scuola su proposta del Consiglio di Corso di Studio e rese note nel bando per l'ammissione al corso.

1.2 Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nelle prove per l'ammissione al Corso di Studio a numero programmato, della votazione minima indicata nel bando di concorso. Qualora la verifica, seppur positiva, non raggiunga nella terza prova una soglia minima indicata nel bando, viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) - da assolversi entro il termine indicato annualmente dagli Organi dell'Ateneo - consistente nell'assegnazione di attività individuali in ambito storico, artistico, scientifico o linguistico definite dal Consiglio di Corso di Studio.

Gli studenti devono altresì dimostrare la conoscenza della lingua inglese di livello B1 che sarà accertata - tramite il supporto del Centro Linguistico di Ateneo - attraverso il superamento di apposita prova, da svolgersi entro il termine annualmente previsto.

Agli studenti che non superano la prova di lingua straniera verrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo da ritenere assolto previo superamento di una prova di idoneità di lingua inglese che sia almeno di livello B1, qualora effettuata entro il termine previsto annualmente dagli Organi dell'Ateneo per l'assolvimento degli OFA.

L'eventuale obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica, che si svolgerà nei/nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di Studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il mancato soddisfacimento degli OFA comporta, in entrambi i casi, la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

1.3 Requisiti di accesso per studenti stranieri residenti all'estero

Le norme che regolano l'accesso al test di ammissione per gli studenti stranieri sono stabilite dal Ministero.

Art. 2 - Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale e di laboratorio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello studente.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

4.1 – Frequenza

La frequenza alle attività didattiche (didattica frontale e di laboratorio, eventualmente anche in cantieri esterni e di scavo) è obbligatoria.

L'obbligo di frequenza si ritiene assolto con la frequenza a non meno dell'80% delle attività di laboratorio ed al 70% delle lezioni frontali.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

4.2 – Propedeuticità

Eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche in itinere, relazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Al fine di raggiungere i crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del titolo, lo studente deve scegliere, attraverso procedure informatiche, una o più attività formative tra quelle attivate nell'Ateneo, comprese le attività di tirocinio. Il Consiglio di Corso di studio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 – Tirocinio

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative, che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per le attività pratiche previste dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.¹

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe magistrale verranno riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme definite nel regolamento didattico della LMCU, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. La quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuta allo studente non può essere inferiore al 50%.

Per quanto riguarda i crediti acquisiti attraverso l'attività di laboratorio verrà rispettato il criterio della propedeuticità rispetto alle annualità e tali crediti potranno essere attribuiti anche attraverso specifiche prove di verifica.

La valutazione dei crediti spetta comunque al Consiglio di Corso di Studio che, nel pieno rispetto di quanto sopra indicato, valuta le singole situazioni in base agli obiettivi formativi specifici della LMCU.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso Università telematiche e in corsi di studio internazionali

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi L-41 e L-43 e delle classi di laurea specialistica 12/S e magistrale LM-11 che presentino domanda di trasferimento al corso di laurea quinquennale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei beni culturali" (LMR/02), verrà verificata la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla LMCU.

Il riconoscimento dei crediti acquisiti da ciascuno studente in previgenti ed altri corsi di studio verrà disciplinato sulla base di quanto disposto dal D.M. 2 marzo 2011 che istituisce la laurea magistrale LMR/02, all'art. 2 (commi 6 e 7) e art. 7 (commi 1 e 2), rispettando i seguenti criteri:

- i crediti formativi universitari devono corrispondere a comparabili discipline tra vecchio e nuovo ordinamento, verificabili dal puntuale esame dei programmi di insegnamento;
- deve essere verificata l’afferenza della disciplina per la quale si presentano i CFU acquisiti al PFP di riferimento;
- per quanto riguarda i crediti acquisiti attraverso l’attività di laboratorio verrà rispettato il criterio della propedeuticità rispetto alle annualità e tali crediti potranno essere attribuiti anche attraverso specifiche prove di verifica;
- la valutazione dei crediti spetta comunque al Consiglio di Corso di Studio che, nel pieno rispetto di quanto sopra indicato, valuta le singole situazioni in base agli obiettivi formativi specifici della LMCU.

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe verranno riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme definite nel regolamento didattico della LMCU, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale, con valore abilitante, consiste in due prove:

- a) una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale. Ai sensi dell'art. 6 del DM 87/2009, qualora la prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva;
- b) una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto, dove il candidato presenta un progetto conservativo scelto all'interno del suo settore specifico di specialità, sviluppato in modo autonomo anche rapportandosi alle altre professionalità che intervengono nei processi di conservazione dei beni culturali, e svolto nell'ambito delle attività pratiche del periodo di tirocinio, finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea, come previsto nell'ordinamento didattico.

Tale tesi consiste in un elaborato scritto preparato sotto la supervisione di uno o più relatori, che verrà valutato nell'esame finale dove il laureando magistrale dovrà presentare con chiarezza e piena padronanza i risultati del proprio lavoro, motivando dal punto di vista scientifico e storico-artistico tutte le scelte compiute.

Ai sensi del DM 87/2009, e del successivo D.M. 2 marzo 2011 la commissione per l'esame finale è composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2

membri designati dal MIBAC, scelti tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni, e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designerà i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 12 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti, in data 24 giugno 2013, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. n. 270/2004.

Art. 13 - Norme transitorie

Il Consiglio di Corso di Studio, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studio.